

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA

- Provincia di Salerno -

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

"...in occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava la difficile opera del proprio tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile esempio di valore civico e altissimo senso di abnegazione..."



UFFICIO TECNICO COMUNALE – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via Federico Di Donato, n° 16 – 84020 Castelnuovo di Conza – Tel. 0828-911003 – Fax 0828-911427 – Codice Fiscale 82003550652 – Partita IVA 05121020654 - Sito Web: <https://www.comune.comune.castelnuovodiconza.sa.it/> – Pec: protocollo@pec.castelnuovodiconza.eu

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA P.T-

Determina Dirigenziale n° 129 del 09 Aprile 2022 - Protocollo Generale n° 2042 del 09 Aprile 2022.

OGGETTO: CONTRIBUTO per il SOSTEGNO delle ATTIVITA' PRODUTTIVE ECONOMICHE, ARTIGIANALI e COMMERCIALI delle AREE INTERNE e MONTANE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

L'anno duemilaventidue, il giorno nove, del mese aprile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *"65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 € 19.525,00;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

PRESO ATTO del citato DPCM, all'art. 4, così disciplina le "Azioni finanziate attraverso il fondo":

1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

- a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;*
- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;*
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.*

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;*
- b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.*

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 04 dicembre 2020 che ha approvato il riparto relativo all'assegnazione del contributo per il sostegno delle attività produttive economiche, artigianali e commerciali delle aree interne e montane;

CONSIDERATO che questo Comune ritiene necessario il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state concretamente danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VERIFICATO che, in ragione delle misure restrittive di ambito nazionale e/o regionale per il contenimento della pandemia da Covid-19, alcune attività commerciali insistenti sul territorio di Castelnuovo di Conza hanno subito chiusure totali o parziali per consistenti periodi di tempo con susseguenti ingenti danni di natura economica;

RICHIAMATA la determinazione n. 313 del 30 dicembre 2020 con la quale si è provveduto:

- ad impegnare l'importo complessivo di € 19.525,00 sul Cap. 409 - Codice 14.01.1.04.03.99.999 del bilancio di previsione 2020/2022;
- ad approvare gli schemi relativi alla concessione di CONTRIBUTI per il SOSTEGNO delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE ECONOMICHE, ARTIGIANALI e COMMERCIALI delle AREE INTERNE e MONTANE, giusta

DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020, come di seguito indicati:

- Avviso pubblico;
- allegato A) – Domanda;

DATO ATTO:

- **che** in data 12 ottobre 2021, prot. n. 5120, veniva pubblicato l'avviso pubblico a favore delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum in dipendenza del citato Decreto del Presidente del Consiglio del 24 settembre 2020;
- **che** entro il termine stabilito con il citato avviso sono pervenute n. 6 istanze di contributo;

VISTI gli atti istruttori svolti dai quali si evince che, delle n. 6 istanze pervenute, soltanto 4 sono relative ad esercizi commerciali concretamente danneggiati dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19;

RITENUTO dover approvare l'elenco per il riparto del contributo da erogare agli aventi diritto in armonia con quanto fissato nel bando/avviso pubblico;

DATO ATTO che, a seguito della citata istruttoria e in applicazione dei criteri fissati nell'avviso pubblico, nel rispetto del tetto massimo di contributo concedibile rispettivamente per spese di gestione e per spese di investimento, sono erogabili contributi per un importo complessivo di € 19.525,00 e pertanto, essendo le somme richieste superiori alla somma disponibile, le stesse sono state ridotte del 6.636%;

RITENUTA ed ACCERTATA ai sensi del comma 2, dell'art. 9, del D. Lgs n. 78/2010, la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze dell'Area Tecnica a mente dell'art. 107 del TUEL;

VISTO il D.Lvo 18 Agosto 2000, n° 267 <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della Legge 03 Agosto 1999, n° 265 (G.U. n° 227 del 28 Settembre 2000, S.O. n° 162/L)>>;

DETERMINA

1) LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

2) DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria svolta per l'erogazione del contributo di cui al DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'anno 2020.

3) DI AMMETTERE al contributo i beneficiari di cui all'elenco allegato "A" relativi ai n. 4 (quattro) esercizi commerciali **concretamente danneggiati** dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19, elenco che, per quanto costituisca parte integrante del presente provvedimento, non è allo stesso allegato per garantire il diritto alla riservatezza degli interessati.

4) DI NON AMMETTERE al contributo gli operatori economici di cui all'elenco allegato "A" relativi ai n. 2 (due) esercizi commerciali **non concretamente danneggiati** dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19, elenco che, per quanto costituisca parte integrante del presente provvedimento, non è allo stesso allegato per garantire il diritto alla riservatezza degli interessati.

5) DI DETERMINARE in € 19.525,00, l'importo complessivo dei contributi da erogare, a seguito dell'avviso richiamato in premessa.

6) DI LIQUIDARE agli aventi diritto l'importo a ciascuno spettante per come risultante nel richiamato allegato "A", agli atti dell'ente.

7) DI DARE ATTO:

- che, come previsto dal DPCM del 24.09.2020, è stato generato per ciascun contributo erogato il CUP, tramite la procedura guidata e semplificata (TEMPLATE) messa a disposizione del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, riportato a fianco di ciascuno nell'allegato "A";
- che i contributi concessi saranno registrati nel registro Nazionale degli Aiuti di stato, che consentirà di accertare la sussistenza del rispetto della capienza di "*plafond de minimis*";
- che i contributi richiesti sono stati ridotti, singolarmente, del 6,636% in quanto le somme richieste dagli esercizi commerciali aventi diritto, in quanto concretamente danneggiati dalle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono maggiori rispetto alla somma disponibile e concessa;

8) DI DARE ATTO, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione <<"Amministrazione trasparente" sottosezione "Sovvenzioni/contributi/sussidi ed aiuti economici">> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, evidenziando, come disposto dall'art. 8 del citato DPCM del 24.09.2020, la fonte di finanziamento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica p.t.
Prof. Francesco Di Geronimo